

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ  
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi – DGR Marche n. 1734/2018. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti, 2018/2019. Decreto n. 264/2018 e smi. Modifiche al bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di modificare, in adeguamento all'articolo 3 comma 2 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 249006 del 28 maggio 2021, alla circolare Agea Coordinamento prot. n. 40825 del 04/06/2021 e alle Istruzioni operative di Organismo Pagatore Agea n. 50 del 10 giugno 2021, il bando regionale della misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2018/2019, approvato con DDPF n. 264/PSD del 21 dicembre 2018 e sue successive modifiche e integrazioni, stabilendo che per i progetti triennali della campagna 2018/2019, la cui presentazione della domanda di pagamento di saldo deve avvenire indifferibilmente entro il 31 agosto 2021 senza possibilità di proroga alcuna, possono essere ammesse modifiche, intese quali istanze di varianti, che intervengono anche a livello strategico, quindi sull'obiettivo iniziale del progetto ammesso a finanziamento, esclusivamente alle seguenti condizioni:
  - i. le istanze di variante sono presentate sull'apposito applicativo di SIAN entro e non oltre il 2 luglio 2021 e trasmesse alla Struttura Decentrata Agricoltura competente secondo le procedure stabilite al paragrafo 7.1.2 *Varianti* del bando;
  - ii. le modifiche riguardino esclusivamente:
    - varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento
    - recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi
    - rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;
  - iii. le varianti siano state preventivamente esaminate ed autorizzate dalla Regione. Sono ritenute eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione dell'istanza di variante su SIAN e se tutti i documenti collegati sono stati emessi in data successiva alla presentazione della richiamata istanza;
2. di precisare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n.



249006/2021, alle domande di pagamento di saldo triennali della campagna 2018/2019, da presentarsi entro il 31 agosto 2021, per le quali non risultino realizzate le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, anche a seguito di variante, o non risultino spesi integralmente gli anticipi ricevuti, non si applicano le penali previste all'articolo 6 commi 1, 2, 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911, come illustrato nel documento istruttorio;

3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006/2021, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2021/374, che se in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento di saldo triennali della campagna 2018/2019 da presentarsi entro il 31 agosto 2021 il progetto risulta realizzato parzialmente, rispetto a quanto ammesso all'aiuto, anche a seguito di variante, si procede come di seguito indicato:

a) quando è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, verrà corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. In sede di domanda di pagamento di saldo il beneficiario deve produrre documentazione giustificativa a supporto delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate, ivi compresa la pandemia dovuta a COVID-19 in vigore dello stato di emergenza dichiarato dall'Italia;

b) nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1306/2013, ma i controlli dimostrano che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate;

c) qualora l'importo del contributo versato ai sensi delle lettere a) e b) del presente punto 3 risultasse superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procederà al recupero del sostegno indebitamente percepito, secondo le procedure stabilite da Organismo Pagatore Agea nelle Istruzioni Operative n. 70/2018 integrate da Istruzioni Operative n. 26/2019 in particolare al paragrafo 14.2;

4. di trasmettere copia del presente atto ad OP Agea, responsabile dell'erogazione dell'aiuto alla misura Investimenti;

5. di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR n. 573/16 e sul sito [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
(Roberto Luciani)  
Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato UE n. 2016/1149 e di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 3 aprile 2019 n. 3843 (Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni sull'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2020, n. 3318 (Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio 2021, prot. n. 249006: (Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 18108 del 1° Marzo 2017: "Attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del DM 911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti del PNS";
- Circolare Agea Coordinamento prot. 25100 del 06 aprile 2020: "VITIVINICOLO – Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19";
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 40825 del 04/06/2021: "VITIVINICOLO - Integrazione alla circolare di Coordinamento n. 47789 del 29 maggio 2019, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";



- Istruzioni operative n. 70/2018, Prot. n. ORPUM. 0094175 del 03/12/2018 : “ OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2018/2019 - Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150”, integrate e modificate da Istruzioni operative n. 26 del 18/04/2019 e n. 32 del 07/06/2019;
- Istruzioni operative n. 50/2021, Prot. n. ORPUM. 0042166 del 10/06/2021: “OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo - art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006 Proroghe e deroghe per la campagna 2021 alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DGR Marche n. 1734 del 17/12/2018: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto MIPAAF n. 911/2017 – Disposizioni attuative della misura Investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ai fini dell’emanazione del bando per la campagna 2018/2019;
- DDPF n. 264/PSD del 21 dicembre 2018: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 1734/2018. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2018/2019”.

#### Motivazione

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale e delle disposizioni di AGEA, Coordinamento e Organismo pagatore illustrate nel documento istruttorio del presente atto, con decreto n. 264/PSD del 21 dicembre 2018, successivamente modificato ed integrato da decreto n. 40/PSD del 14 gennaio 2019, n. 64/PSD del 4 febbraio 2019, n. 74/PSD del 15 febbraio 2019 e n. 231/PSD del 14 giugno 2019, è stato approvato il bando regionale della misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2018/2019 in applicazione della DGR n. 1734/2018.

La Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da OP Agea, svolge alcune fasi tecnico-amministrative e di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla gestione della misura Investimenti sulla base delle Istruzioni operative dell’Organismo Pagatore, avvalendosi, come stabilito con DGR n. 1734/2018, della Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno (PF PSD), delle Strutture Decentrate Agricoltura competenti per l’istruttoria (SDA) e del Comitato di Coordinamento della Misura (CCM).

Il bando stabilisce tra l’altro le disposizioni in merito a termini e modalità per la presentazione, l’istruttoria e l’approvazione delle variazioni progettuali - ivi compresa la modifica della durata di realizzazione del progetto da annuale a biennale. Con successivo DDPF n. 110/PSD del 30 aprile 2020 e DDPF n. 118/PSD del 14 maggio 2020, adottati in applicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2021 n. 3318 a seguito della grave emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 nel 2020, si è stabilito che la durata di esecuzione dei progetti biennali poteva essere trasformata in triennale e, con DDPF n. 172/PSD del 26/06/2020 sono state accolte le richieste di modifica di durata, da biennale a triennale, presentate alla Regione. Il termine ultimo di esecuzione per la realizzazione degli investimenti ammessi all’aiuto delle domande triennali della campagna 2018/2019 scade il 31 agosto 2021.

Visto il perdurare delle situazioni di difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria dovuta alla



pandemia di COVID-19 anche nel 2021, in applicazione del regolamento (UE) 2021/374, è stato approvato il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28/05/2021 n. 249006 (decreto ministeriale n. 249006/2021) e quindi sono state emanate la circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825 del 04/06/2021 (circolare Agea Coordinamento prot. 40825/2021) e le Istruzioni operative di OP Agea n. 50 del 10 giugno 2021 (Istruzioni operative n. 50/2021).

Appare necessario richiamare che la Circolare Agea Coordinamento prot. 40825/2021 precisa che la pandemia dovuta a COVID-19 è considerata causa di forza maggiore/circostanza eccezionale, fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato anche dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020.

Ciò posto, per quanto stabilito nelle citate Istruzioni operative n. 50/2021 con riferimento alle domande triennali della campagna 2018/2019, è necessario adeguare il bando approvato con DDPF n. 264/PSD/2018 e smi all'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale n. 249006/2021 e circolare Agea Coordinamento prot. n. 40825/2021, stabilendo che per i progetti triennali della 2018/2019, la cui presentazione della domanda di pagamento di saldo deve avvenire indifferibilmente entro e non oltre il 31 agosto 2021, possono essere ammesse modifiche, intese quali istanze di varianti, che intervengono anche a livello strategico, quindi sull'obiettivo iniziale del progetto ammesso a finanziamento, esclusivamente alle seguenti condizioni:

- i. le istanze di variante sono presentate sull'apposito applicativo di SIAN entro e non oltre il 2 luglio 2021 e trasmesse alla Struttura Decentrata Agricoltura competente nei termini e modalità stabilite al paragrafo 7.1.2 *Varianti* del bando. In proposito si precisa che viene confermato il termine stabilito al paragrafo 7.1.2.1 *Presentazione delle domande di variante* del DDPF n. 264/PSD/2018 ritenuto congruo per la presentazione delle istanze di variante;
- ii. le modifiche riguardano:
  - varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,
  - recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,
  - rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi.

Si richiama che per quanto stabilito all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 249006/2021 le domande della campagna 2018/2019 infatti non possono essere oggetto di modifica della durata;

- iii. le varianti devono essere preventivamente esaminate ed autorizzate dalla Regione secondo quanto previsto al paragrafo 7.1.2 *Varianti*. Sono ritenute eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione telematica dell'istanza su SIAN e se tutti i documenti (documento di consegna o equipollenti) risultano emessi in data successiva alla presentazione della richiamata istanza. Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda e l'istruttoria sulle domande di variante si rinvia ai paragrafi 7.1.2.2 *Documentazione da allegare alla variante* e 7.1.2.3 *Istruttoria delle domande di varianti* del bando.



Le istruzioni operative n. 50/2021 stabiliscono inoltre al paragrafo 3 che *“Oltre la modifica della durata trattata con le presenti Istruzioni operative, non saranno concesse ulteriori proroghe a nessun titolo e per nessuna tipologia di causa di forza maggiore invocata”*.

Pertanto, non essendo ammessa per le domande triennali della campagna 2018/2019 la modifica della durata, per le medesime domande non sarà possibile richiedere ad accordare eventuali proroghe oltre il termine del 31 agosto 2021 per l'esecuzione dei lavori anche in caso di causa di forza maggiore o circostanza eccezionale.

Le richiamate Istruzioni operative n. 50/2021, in applicazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 269006/2021 che integra l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 911/2017, stabiliscono al *paragrafo 9 Deroghe alle penali di cui all'art. 6 del DM 911/2017* altresì che *“Alle domande di pagamento saldo presentate nella campagna in corso 2020/2021, relative ai progetti (...) triennali 2018/2019, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le operazioni di investimento o non abbiano potuto spendere integralmente gli anticipi ricevuti, non si applicano le penalità di cui all'art 6 del DM 911/2017. Salvo quanto sopra riportato e salvo eventuali e successive deroghe e proroghe, si riconfermano le disposizioni contenute nelle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 70/2018 e n. 26/2019 e s.m.i., per la campagna di riferimento 2018/2019, (...)”*. Pertanto alle domande di pagamento di saldo triennali della campagna 2018/2019, che devono essere presentate improrogabilmente entro il 31 agosto 2021, e per le quali non sia stato possibile realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, anche a seguito di variante, o non sia stato possibile spendere integralmente gli anticipi percepiti, non si applicano le penali previste all'articolo 6 commi 1, 2, 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911 relative all'esclusione della misura, da uno a tre anni, successivi alla data di presentazione della domanda di saldo o fissata da bando per tale adempimento.

Infine, per quanto stabilito al paragrafo 8 - *Sanzioni a sensi dell'art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374* delle richiamate Istruzioni operative n. 50/2021 in applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006/2021, si dispone che se in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento saldo della campagna 2018/2019, presentate entro il 31 agosto 2021, il progetto risulta realizzato parzialmente rispetto a quanto ammesso all'aiuto, anche a seguito di variante, ed è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, verrà corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. In sede di domanda di pagamento di saldo il beneficiario deve produrre documentazione giustificativa a supporto delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate, ivi compresa la pandemia dovuta a COVID-19 in vigore dello stato di emergenza dichiarato dall'Italia. Nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ma i controlli dimostrassero che l'obiettivo generale del progetto è stato comunque raggiunto, verrà corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate. Qualora l'importo del contributo versato come sopra indicato risultasse superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si deve procedere al recupero dell'anticipo percepito, secondo le procedure stabilite da OP Agea nelle proprie Istruzioni Operative n. 70/2018 integrate da Istruzioni operative n. 26/2019 in particolare paragrafo 14.2.



In ordine a quanto sopra è opportuno richiamare quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 50/2021, come di seguito riportato:

*“Stante la possibilità di presentare ogni tipologia di variante, in modifica a quanto inizialmente ammesso al finanziamento, si precisa ed evidenzia che l’applicativo dell’OP Agea è predisposto affinché in sede di compilazione delle domande di pagamento saldo la spesa richiesta, per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio, non potrà in alcun caso essere inferiore alla spesa ammessa all’aiuto che è comprensiva delle varianti autorizzate). Nel caso in cui il sistema rileva una somma di spesa maggiore/minore rispetto a quella ammessa, l’applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento saldo, rilevando l’anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.*

*L’unica eccezione in cui la spesa richiesta con la domanda di pagamento saldo può risultare inferiore alla spesa ammessa all’aiuto, è determinata dalla “economie” e modifiche minori. Ovviamente anche per tali casistiche qualora si dovesse riscontrare in sede di verifica una spesa ammessa al pagamento inferiore rispetto al richiesto si procederà con l’applicazione di quanto disposto all’art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374.”.*

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto: *“Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi – DGR Marche n.1734/2018. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti, 2018/2019. Decreto n. 264/2018 e smi. Modifiche al bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021”.*

Il responsabile del procedimento  
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.

